

# BANDO PER LE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE PER LA TV DIGITALE TERRESTRE ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI PER LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE UMBRIA

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 6 DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DGSCER IL 5 AGOSTO 2011 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, 5° SERIE SPECIALE, CONTRATTI PUBBLICI N.95 IN DATA 19 AGOSTO 2011

DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 26 AGOSTO 2011	RISPOSTE
<p>1) Si chiede conferma che la data ultima per la realizzazione della separazione contabile per il bando della Toscana e Umbria sia il 30 settembre come indicato all'art.1, comma 3, lettera a) del bando e art. 3, comma 4 del bando, e non il 23 settembre come indicato all'art. 1, comma 2, lettera c) e art. 2, comma 1, lettera a).</p>	<p>1) Si conferma l'interpretazione.</p>
<p>2)Premesso che all'art.1, comma 2 punto a, ed all'art.2, si precisa che devono essere indicati i dati dell'emittente ed all'art.2, comma 6, i soggetti legittimamente operanti, anche tramite l'impegno a costituire successivamente una società consortile possono presentare un'unica domanda, con divieto a presentare domanda individuale.</p> <p>Si chiede di chiarire, nell'ipotesi dell'intesa, quali debbano essere i dati da indicare relativamente all'art.1, comma 2, o Se tale obbligo spetti solo ad uno dei soggetti abilitati con l'indicazioni di cui al punto m), od ancora se la domanda deve essere fatta da tutti i soggetti partecipanti all'intesa, ma tutte riportanti le stesse indicazioni di cui all'art.1, comma 2, punto m).</p>	<p>2)Per quanto riguarda la registrazione di emittenti che intendano costituirsi in società consortili o che intendano sottoscrivere un'intesa, ogni emittente deve registrarsi al sito <a href="http://www.bandofrequenze.it">www.bandofrequenze.it</a> ed inserire i dati richiesti. Il sistema invierà le credenziali per accedere all'area riservata. All'interno dell'area riservata cliccare la voce del menu <b>Presenta Domanda</b> e selezionare l'emittente. Il sistema visualizzerà la lista degli impianti dell'emittente. Nel caso in cui fosse necessario apportare modifiche, inclusa la cancellazione o l'aggiunta di impianti, cliccare la voce del menu <b>Riscontro impianti</b>, effettuare le modifiche necessarie e cliccare sul pulsante <b>Avanti</b> per salvare le modifiche inserite. Per visualizzare la lista degli impianti, eventualmente modificati, tornare alla voce del menu <b>Presenta Domanda</b> e selezionare di nuovo l'emittente. Il sistema visualizzerà la lista degli impianti con le modifiche apportate. Successivamente:</p> <p>per le <i>società consortili</i> selezionare l'opzione <b>SI/NO</b> dal menu a tendina <b>costituzione di una società consortile</b>. Nel caso <b>SI</b> compilare il campo <b>nome società consortile</b>.</p> <p>Per le <i>intese</i> selezionare l'opzione <b>SI/NO</b> dal menu a tendina <b>sottoscrizione di un'intesa</b>. Nel caso <b>SI</b>, riempire il campo <b>nome emittente</b> con il nome dell'emittente con la quale è stata sottoscritta l'intesa. Nel caso di intese con più emittenti cliccare il pulsante <b>aggiungi emittente</b> e riempire il campo richiesto come nel caso precedente.</p> <p>Per quanto riguarda la compilazione della domanda e la successiva stampa, nel caso di emittenti che intendano costituirsi in società consortili o che intendano sottoscrivere un'intesa, cliccare sulla voce del menu <b>domande presentate</b>. Verrà visualizzata una tabella. Cliccare su <b>finalizza domanda società consortile</b> o su <b>finalizza domanda intesa</b> a seconda del caso. Apparirà un modulo compilabile in cui dovranno essere inseriti i dati richiesti. Completare l'inserimento dei dati e cliccare sul pulsante <b>salva</b>. Verrà visualizzata una tabella contenente le voci <b>domanda società consortile</b> o <b>domanda intesa</b> a seconda del caso, cliccando la voce di interesse verrà visualizzata la domanda in formato pdf. Il file pdf che viene generato in automatico è stampabile ma non editabile. Nel caso sia necessario apportare modifiche ai dati inseriti si deve inviare una e-mail</p>

	<p>all'indirizzo <a href="mailto:info@bandofrequenze.it">info@bandofrequenze.it</a> indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Modifica dati" e nel testo del messaggio i dati da modificare. Le variazioni saranno inserite a cura dell'amministratore del sistema e ne verrà data comunicazione al richiedente.</p> <p>Il sistema non prevede forme di sottoscrizione e/o firma digitale. Le domande in formato cartaceo devono essere sottoscritte con le modalità indicate all'art. 1 comma 4 del bando.</p>
<p><b>3) Quesito relativo all'art.2, comma 6.</b>  Atteso che per soggetti legittimamente operanti si debbono intendere le concessioni a trasmettere, indipendentemente dai soggetti giuridici eventualmente titolari anche di più concessioni. Ciò premesso, si chiede di chiarire se alla facoltà di cui all'art.2, comma 6 possono aderire più emittenti della stessa società e legittimamente concessionate, quindi volte all'assegnazione di una frequenza condivisa.</p>	<p><b>3) Si conferma l'interpretazione.</b></p>
<p><b>4) All'art.1 comma 2 lettera b) del Bando, viene richiesta l'indicazione della regione per la quale si richiede l'attribuzione del diritto d'uso. Nel sito bando frequenze viene descritta nella pagina delle istruzioni, la possibilità di presentare domanda per la stessa emittente anche in altre regioni.</b>  Qualora una emittente possieda impianti in Liguria e Toscana, come evidenziato anche dall'elenco impianti già presente nel Vostro sito relativamente all'emittente stessa, deve fare due domande distinte una per la Regione Liguria ed una per la Regione Toscana?</p>	<p><b>4) Si conferma l'interpretazione.</b></p>
<p><b>5) Nel caso di obbligo di presentazione di domanda per ogni singola Regione, gli impianti presenti nel sito di pertinenza della emittente (area riservata <i>Riscontro Impianti</i>), dove sono integralmente elencati, indipendentemente dalla regione di ubicazione, devono essere mantenuti in toto per entrambe le domande/regione in quanto il sistema distinguerà e stamperà automaticamente solo gli impianti ubicati nella regione di competenza oggetto della singola domanda?</b></p>	<p><b>5) Si conferma l'interpretazione.</b></p>
<p><b>6) Art.2 comma 1 lettera a) che recita <i>entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando..</i></b>  Si deve indicare l'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del bando e cioè al 19/08/2011 oppure come appare più realistico alla data dell'ultimo bilancio approvato e depositato (Esercizio 2010)?</p>	<p><b>6) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett a) dall'ultimo bilancio depositato alla data di pubblicazione del bando.</b></p>
<p><b>7) Nella pagina "Presenta domanda" sul sito bando frequenze</b></p>	<p><b>7) Si veda la risposta al quesito n. 6).</b></p>

<p>nell'area riservata, oltre al patrimonio netto di cui sopra, viene richiesto il <i>fatturato</i>. Per analogia di ragionamento di cui alla domanda precedente si richiede analoga risposta.</p>	
<p><b>8)</b> <i>(Sul sito è presente l'elenco degli impianti con l'indicazione del nome stazione, tipologia di trasmissione se in tecnica analogica o digitale, il canale, località, comune e provincia. Però non viene riportata alcuna indicazione relativa ai parametri radioelettrici quale ad esempio la "strisciata in DBK", quindi ci troviamo nella impossibilità di poter verificare se i dati in Vs. possesso sono o meno corretti ed attuali a seguito delle eventuali modifiche intervenute negli anni. Consideriamo anche che il censimento eseguito dal Ministero risale al 1990 per cui tutti i riferimenti indicati dal Bando Frequenze all'Art.2 dal comma 2 al comma 2.11 che avessero subito variazioni nel corso degli anni, sono da verificare se correttamente acquisiti dal MISE. OMISSIS)</i></p> <p>Dove si possono verificare i parametri radioelettrici in Vs. possesso ed i parametri indicati nel Bando Frequenze all'Art.2 dal comma 2 al comma 2.11 che concorreranno al calcolo del punteggio di ogni partecipante?</p> <p><b>8.1)</b> Se la risposta alla domanda precedente indicherà un punto dove visionare i parametri radioelettrici, eventuali modifiche/correzioni come si potranno effettuare?</p> <p><b>8.2)</b> Nel caso di una situazione non perfettamente aggiornata nel Registro Nazionale delle Frequenze in possesso del Ministero, riteniamo che le Vostre risposte ai quesiti di cui sopra, debbano essere date in tempi quanto mai solleciti per poter operare le opportune verifiche ed eventuali correzioni in tempo utile per rispettare la scadenza di presentazione prevista dal bando. Ritenete fattibile quanto sopra indicato?</p>	<p><b>8)</b> Si rinvia all'art.1 comma 2. lettera f) del bando.</p> <p><b>8.1)</b> Si rinvia all'art.1 comma 2. lettera f) del bando.</p> <p><b>8.2)</b> Si rinvia all'art.1 comma 2. lettera f) del bando.</p>
<p><b>9)</b> Relativamente al punteggio per l'ampiezza della copertura Art. 2 comma 1 lettera c). Le coperture degli impianti verranno calcolate tenendo conto dei parametri radioelettrici del singolo impianto oppure sono da ritenersi tutti gli impianti equivalenti e con uguale copertura e</p>	<p><b>9)</b> Saranno considerate le caratteristiche individuali di ciascun impianto legittimamente operante.</p>

punteggio?	
<p><b>10)</b> Una emittente potrebbe aver acquisito impianti dopo il censimento del 1990, anche se regolarmente censiti dalla emittente precedentemente proprietaria (riferimento Art.2 comma 1 lettera d).</p> <p>Nell'ipotesi che una emittente abbia acquisito l'intero gruppo di impianti presenti in una Regione nell'anno 2000 (anno ipotetico), anche se regolarmente censiti dal precedente proprietario, relativamente agli anni di copertura, deve indicare 21 anni in quanto gli impianti erano comunque stati censiti nel 1990, oppure deve indicare 11 anni ossia con decorrenza dall'acquisizione degli stessi?</p>	<p><b>10)</b> Se l'acquisizione è di singoli impianti si devono indicare gli anni di titolarità dall'acquisizione.</p>
<p><b>11)</b> (Art. 1 – Comma 2 – Lettera f) L'elenco degli impianti in che forma deve essere fornito? È sufficiente l'elenco dei canali con le relative stazioni di trasmissione o servono i parametri tecnici di irradiazione? In questo caso quali e sotto quale forma?</p>	<p><b>11)</b> I calcoli saranno effettuati dal Ministero sulla base di quelli presenti nel data base eventualmente aggiornati dall'emittente e verificati dal MISE.</p>
<p><b>12)</b> Si precisa che la lista degli impianti risultanti in capo ai singoli soggetti è visualizzata automaticamente dal sistema: si intende che questi vengono scaricati dall'Amministrazione in modo automatico dal Catasto presso l'AGCOM e che quindi l'elenco serve solo nel caso in cui ve ne siano altri non ancora presenti nel medesimo?</p>	<p><b>12)</b> Si veda la risposta al quesito n. 11).</p>
<p><b>13)</b> (Art. 1 – Comma 2 – Lettera i) Si chiede di manifestare l'interesse, in ordine di priorità, per tutte frequenze pianificate dall'AGCOM per le emittenti locali con Delibera 423/11/CONS.</p> <p>Un parametro prioritario sul quale basare la scelta è ovviamente la percentuale di popolazione che con quella frequenza può essere coperta come. Questa sembrerebbe risultare dalla Tabella 2 allegata alla relazione tecnica. Non sono però specificati i presupposti tecnici degli impianti simulati (punti di trasmissione e relativi parametri di irradiazione) per ottenere i dati finali. Né è specificato se le percentuali di copertura sono relative all'insieme totale degli impianti “teoricamente” prevedibili nell'intera regione o solo di quelli “realmente” assegnabili una volta eliminati quelli dovuti alla salvaguardia nei confronti degli isocanali francesi.</p>	<p><b>13)</b> La copertura va intesa con gli impianti realmente assegnabili.</p>

<p>Da un confronto ad esempio fra le coperture del CH 21 (non attivabile a Serra, Argentario, Roselle) ed il CH 35 (attivabile ovunque) risulterebbe infatti poco comprensibilmente una percentuale addirittura superiore per il primo.</p> <p>In sostanza si chiede di specificare se per i canali 21-24-31-34-44-51-53 (non attivabili dalle stazioni di M. Serra, M. Argentario, Roselle) la percentuale di copertura è fornita considerando solo gli impianti “effettivamente” attivabili o anche quelli solo “teoricamente” possibili.</p> <p>Stessa domanda per i canali 22-25-28-29-39-45-48 non attivabili nelle stazioni di Camaiole-M. Meto e Pedona.</p>	
<p><b>14)</b> (Art. 1 – Comma 3 – Lettera c) Si chiede copia degli atti giustificativi comprovanti la titolarità di impianti non visualizzati automaticamente dal sistema.</p> <p>Per tali si intendono impianti acquisiti in epoche recenti e per i quali non è stato aggiornato dalle proprietà il Catasto degli Impianti?</p>	<p><b>14)</b> Per gli impianti non visualizzati automaticamente dal sistema occorre produrre atti giustificativi quali acquisizioni, sospensive giurisdizionali, ecc...</p>
<p><b>15)</b> (Art. 2 - Comma 1 Lettera a e Comma 1 Lettera a.2) Il punteggio massimo è attribuito al soggetto partecipante con l'entità di patrimonio più elevato al netto delle perdite. Sulla base di questo vengono calcolati percentualmente i punteggi degli altri partecipanti.</p> <p>Nella norma non viene specificato che il patrimonio max di riferimento (cui attribuire 30 punti) sia relativo al partecipante con il maggior patrimonio netto ma che “abbia sede legale nella regione”.</p> <p>Potrebbe quindi succedere che, anche tenendo conto dei parametri di correzione previsti al comma a).2., il Patrimonio netto di riferimento max sia quello di un partecipante che ha sede fuori regione. Nel caso di grossi soggetti potrebbe addirittura darsi il caso che questo sia molto superiore a quello delle regionali in senso stretto e ne abbassi considerevolmente il punteggio relativo.</p> <p>E' una ipotesi che non è stata presa in considerazione?</p> <p>Oppure può essere precisato che il patrimonio netto max di riferimento sia da intendere come quello del soggetto con sede legale nella regione e che ad eventuali grossi soggetti multi-regionali non possa essere riconosciuto in ogni caso un</p>	<p><b>15)</b> Si rinvia all'art 2 comma 1, lettera a) del bando.</p>

<p>patrimonio superiore?</p>	
<p><b>16)</b> (Art. 2 - Comma 1 b).2)  Il contenuto del comma sembra indicare che se un soggetto partecipante esercisce legittimamente un impianto in più di una regione il numero dei dipendenti ai fini del punteggio è considerato solo nella regione in cui ha sede legale (nel caso di copertura &gt; 70%) o in quella con maggior percentuale di copertura (nel caso &lt; 70%).</p> <p>Ciò significa che il numero dei dipendenti che concorrono a formare punteggio è considerato solo e comunque in una “unica” regione (fatta salva la previsione del punto b).3) anche per soggetti sovra-regionali?</p>	<p><b>16)</b> Si conferma l’interpretazione fatta salva la previsione del punto b).3).</p>
<p><b>17)</b> (Art. 2 - Comma 1 Lettera c) e comma 2)  Per il punteggio relativo alla copertura della popolazione viene assegnato un max di 45 punti. La copertura viene individuata secondo le modalità stabilite al comma 2.</p> <p>Al comma 2.5 si definisce il “Pixel”. La descrizione è però generica. Si dice solo che è una partizione geografica. Nel successivo punto 2.11, viene poi indicata di area non superiore al Km<sup>2</sup>, ma non viene indicato dove e come possa essere consultata la composizione dei pixel in cui è stato suddiviso il territorio.</p> <p>Si chiede quindi che venga messa a disposizione dei richiedenti la distribuzione del territorio italiano in pixel con i relativi dati sulla popolazione contenuta e la direzione prevalente delle antenne di ricezione.</p> <p>Ai capi 2.7 e 2.8 vengono stabiliti i limiti interferenziali relativi a segnali analogici e digitali.</p> <p>Non viene però detto da nessuna parte quali siano i criteri in base ai quali sono valutati i segnali utili ed interferenti.</p> <p>Siccome ciò potrebbe comportare vantaggi per soggetti interferenti e svantaggi per soggetti interferiti pare indispensabile un chiarimento in ordine a quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi ed in quale data ha verificato le interferenze.</li> <li>- Esistenza o meno di un contraddittorio fra la parti.</li> </ul> <p>Come e se si è tenuto conto di torti e ragioni (magari già sancite da primi gradi di giudizio oppure oggetto di provvedimenti in via</p>	<p><b>17)</b> Tutte le informazioni sono riportate nel bando o sono disponibili nelle relazioni tecniche dell’Agcom allegate alle delibere. Le interferenze sono calcolate su base teorica e in base agli impianti presenti nel database per cui non fanno riferimento a misure effettuate.</p>

<p>di definizione da parte della P.A).</p>	
<p><b>18)</b> (Art. 2 - Comma 1 Lettera d)  La lettura del comma sembrerebbe condurre alla seguente conclusione.</p> <p>Un richiedente che abbia esercito ininterrottamente e con copertura regionale fin dal 1980 attività di emittente televisiva locale avrà punti 5.</p> <p>Un richiedente (al limite extra-regionale) che si sia costituito in società negli ultimi 6 mesi ed abbia acquisito da altro soggetto anche un solo impianto operante ininterrottamente nella regione e risultante dal censimento effettuato ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e oggetto della concessione ai sensi della legge n. 422-93 avrà gli stessi punti 5 del soggetto precedente.</p> <p>La conclusione parrebbe assurda visto che il punteggio assegnato dovrebbe premiare la “priorità tecnologica”.</p> <p>Riteniamo quindi che vada meglio chiarita l'attribuzione del punteggio in ordine a questo capo.</p> <p>A titolo di esempio sarebbe utile venisse precisato se i due casi sopra esposti avrebbero lo stesso punteggio o, in caso contrario, quale sarebbe la differenza.</p>	<p><b>18)</b> Nel caso di acquisizione dei singoli impianti vanno calcolati gli anni di titolarità dalla data di acquisizione ad oggi. Nel caso di acquisizione di intere emittenti il subentro nella concessione consente all'acquirente di vedersi riconosciuta la storicità della concessione dalla legge 422/93.</p>
<p><b>19)</b> (Art. 2 - Comma 6.1)  Sembra di capire che, nel caso di soggetti operanti su zone sovrapponibili di una stessa regione sia possibile costituire sia una “società consortile” sia una “intesa”.</p> <p><i>(Nel comma si prevede però solo l'impegno a costituire entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria una “società consortile”. Niente è invece indicato circa i termini di costituzione della definita “intesa”.</i></p> <p><i>Il termine “intesa” sparisce anzi nella parte successiva dove si dice che si può “presentare un'unica domanda volta all'assegnazione alla suddetta società (e non si fa riferimento all'intesa) di una sola frequenza condivisa tra i partecipanti della stessa”.</i></p> <p><i>Nella parte finale riemerge la definizione di “intesa” laddove si dice che “i partecipanti alla società consortile o all'intesa non possono presentare domanda individuale nella presente</i></p>	<p><b>19)</b> Nel caso di soggetti operanti in aree sovrapponibili è possibile costituire una intesa per produrre domanda con impegno a costituire la società consortile entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Alla società consortile (che diventerà operatore di rete) verrà assegnata una sola frequenza che verrà condivisa tra i partecipanti alla stessa sulla base di accordi interni.</p> <p>Nel caso di soggetti operanti in aree non sovrapponibili è possibile costituire una intesa e a ognuno dei partecipanti alla stessa sarà assegnata una frequenza condivisa.</p>

*procedura*".OMISSIS)

- 19.1)** Da un punto di vista giuridico a quali articoli del codice civile va fatto riferimento per stabilire cosa si intenda per "intesa" e cosa per "società consortile"?
- 19.2)** Quali sono gli impegni che deve obbligatoriamente contenere la "intesa"?
- 19.3)** Quali sono i termini che deve obbligatoriamente contenere la costituzione del "consorzio di imprese"?
- 19.4)** L'intesa e la società consortile hanno un limite minimo di durata temporale per l'ottenimento dei benefici in termini di punteggio ed eventualmente quale?
- 19.5)** Nel caso in cui i termini minimi di durata temporale della società consortile o dell'intesa non vengano rispettati, cosa succede delle concessioni nel frattempo ottenute grazie alla maggiorazione di punteggio ottenuta a seguito della loro costituzione?
- 19.6)** Nel caso in cui entro i termini minimi di durata temporale della società consortile o dell'intesa uno dei soggetti sottoscrittori fallisca o cessa l'attività, cosa succede della concessione ottenuta grazie alla maggiorazione di punteggio ottenuta a seguito della loro costituzione?
- 19.7)** La definita "intesa" è effettivamente realizzabile anche nel caso di soggetti operanti su zone sovrapponibili?
- 19.8)** L'intesa si concretizza attraverso quale sottoscrizione di atto pubblico ed entro quale limite temporale rispetto alla data di pubblicazione delle graduatorie?
- 19.9)** La frequenza concessa, nel caso di "società consortile" ha come soggetto concessionario la società consortile stessa. Nel caso di una "intesa" il soggetto concessionario chi è?
- 19.10)** La frequenza concessa deve contenere un programma univoco o questo può essere diversificato nelle varie parti della regione creando così delle macro-aree a programmazione separata (con il che ovviamente si perdono tutti i vantaggi della trasmissione in SFN)?

**19.1)** L'art 2615 ter del codice civile disciplina le società consortili. L'intesa è un accordo di natura privatistica tra le parti per condividere la stessa frequenza con un diritto d'uso limitato alla copertura dei singoli partecipanti.

**19.2)** Si veda la risposta al quesito n. 19).

**19.3)** Si veda la risposta al quesito n. 19).

**19.4)** La durata è quella del diritto d'uso.

**19.5)** Il diritto d'uso decade.

**19.6)** La società consortile è operatore di rete e nel caso del fallimento o cessazione della attività dell'operatore di rete, ai sensi della normativa vigente, il diritto d'uso decade. Nel caso della intesa se uno dei partecipanti fallisce o cessa l'attività il diritto d'uso sarà limitato di conseguenza alle aree di copertura dei rimanenti soggetti partecipanti alla intesa.

**19.7)** Sì, con obbligo di costituzione della società consortile nei termini previsti dal bando.

**19.8)** La intesa deve essere stipulata almeno con scrittura privata, prima della presentazione della domanda.

**19.9)** Nel caso di intesa gli operatori di rete sono i singoli partecipanti all'impresa per aree non sovrapponibili con riferimento alla frequenza condivisa.

**19.10)** Nelle aree sovrapponibili la programmazione deve essere necessariamente univoca.

<p><b>20) (Art. 2 - Comma 6. 2)</b> Sembra di capire che, nel caso di soggetti operanti su zone non sovrapponibili di una stessa regione sia possibile costituire una “<i>intesa</i>” per vedersi assegnata un'unica frequenza condivisa. Si immagina che questa sia condivisa nel senso che venga utilizzata da soggetti diversi su aree diverse non sovrapponibili.</p> <p>Sarebbe opportuno che la “<i>intesa</i>” non venisse utilizzata da emittenti provinciali per conseguire una licenza di operatore di rete regionale.</p> <p><b>20.1)</b> L'intesa si concretizza attraverso quale sottoscrizione di atto pubblico ed entro quale limite temporale rispetto alla data di pubblicazione delle graduatorie?</p> <p><b>20.2)</b> Quali sono gli impegni che deve obbligatoriamente contenere la “<i>intesa</i>”?</p> <p><b>20.3)</b> La frequenza concessa vede come soggetto concessionario i singoli soggetti ognuno per la area di competenza all'interno della quale si sono obbligate ad irradiare con la definita “<i>intesa</i>”?</p> <p><b>20.4)</b> È consentito ai singoli partecipanti all'intesa aumentare la propria area di servizio rispetto a quella che attualmente detenuta?</p> <p><b>20.5)</b> In conclusione, nella definita “<i>intesa</i>” a cosa si devono obbligare i soggetti sottoscrittori?</p>	<p><b>20)</b> Si veda la risposta al quesito n. 19).</p> <p><b>20.1)</b> Si veda la risposta al quesito n. 19.8).</p> <p><b>20.2)</b> Si veda la risposta al quesito n. 19.2).</p> <p><b>20.3)</b> Si veda la risposta al quesito n. 19.9).</p> <p><b>20.4)</b> Si veda la risposta al quesito n. 19.1).</p> <p><b>20.5)</b> Si veda la risposta al quesito n. 19.2).</p>
<p><b>21) (Art. 2 – Comma 6.1)</b> L'art. 2 comma 6.1 prevede la costituzione di consorzi o intese anche nel caso di richiesta di aree di utenza sovrapponibili.</p> <p>Le cosiddette “<i>intese</i>” non mi pare siano un termine giuridico che stia ad indicare con precisione quale ne debba essere l'oggetto.</p> <p>In merito si rimanda alla delibera della AGCOM n. 353/311/CONS del 23/06/2011 art. 19 comma 3.</p> <p>In questo testualmente si dice che:</p> <p><i>“Al fine di assicurare la massima efficienza dell'uso delle frequenze ed il maggior grado di pluralismo del sistema televisivo locale, i soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale operanti in una stessa regione</i></p>	<p><b>21)</b> Si vedano le risposte al quesito n. 19) e sub numerazione.</p>

*possono raggiungere tra loro intese al fine di richiedere nell'ambito delle procedure di selezione di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75, l'assegnazione per i rispettivi blocchi di diffusione del diritto d'uso della stessa frequenza nelle aree precedentemente servite. Le modalità di presentazione delle relative domande e i relativi criteri di valutazione sono definiti dal Ministero nell'ambito delle predette procedure”.*

In realtà nella delibera AGCOM sopra richiamata niente viene detto di specifico in merito agli impegni che devono essere presi dai soggetti che realizzano l'intesa, né sulla loro durata.

Considerato l'abnorme premio di punteggio che viene riconosciuto, pare che tali due aspetti siano fondamentali e che avrebbero dovuto essere esattamente ed univocamente chiarite in fase di bando, soprattutto perché la cosiddetta “intesa” viene prevista anche nel caso in cui si richiedano aree di servizio sovrapponibili.

**22)** *(Dal bando sembra di capire che possano essere costituite “società consortili” intese come soggetti giuridici costituita da diversi soggetti partecipanti. Alla società consortile sarebbe poi assegnata una sola frequenza che verrebbe condivisa tra i partecipanti alla stessa.*

*Al di là delle più o meno lodevoli intenzioni della Amministrazione, il cui intento era probabilmente quello di far associare più emittenti per coprire la stessa area geografica con un solo canale, si esprimono perplessità sulla sostenibilità giuridica della cosa.*

*I Consorzi di Imprese sono costituiti da soggetti che pongono in essere una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.*

*Nella costituzione di un consorzio le Imprese singole partecipanti hanno già lo stato giuridico che consente loro di svolgere le attività che svolgeranno poi in Consorzio.*

*Nel caso in esame non esistono più però le emittenti televisive che erano soggetti abilitati a produrre servizi ed a diffonderli dal momento che le due figure sono state disgiunte.*

*Ci saranno Fornitori di Servizi ed Operatori di Rete.*

**22)** Le società consortili possono comprendere solo emittenti titolari di concessione/autorizzazione analogica/digitale legittimamente operanti.

<p><i>Lo status giuridico dei secondi viene dato dalla presenza di una concessione amministrativa che li autorizzi ad essere Operatori di Rete. In mancanza della medesima sono solo Fornitori di Servizi. OMISSIS)</i></p> <p>Possono più Fornitori di Servizi creare una Società Consortile in capo alla quale viene poi data la concessione di Operatore di Rete, che quindi svolge attività non complementare, ma totalmente diversa da quella dei partecipanti alla società?</p>	
<p><b>23)</b> La Pubblica Amministrazione può dare Concessioni di Servizi Pubblici a soggetti di diritto come le Società Consortili?</p> <p><i>(Si tenga presente in merito che ovviamente le responsabilità relative all'uso della concessione andrebbero solidalmente in capo ai singoli Partecipanti e non alla Società Consortile.</i></p> <p><i>Con ciò si arriverebbe a uno strano concetto giuridico secondo il quale il Ministero si rivarrebbe nei confronti di soggetti che però non hanno lo status di Operatori di Rete concessionari. OMISSIS)</i></p>	<p><b>23)</b> Sì, purché la società consortile acquisisca lo status di operatore di rete.</p>
<p><b>24) IMPOSTAZIONE DEI CRITERI DI PUNTEGGIO</b></p> <p>Quasi tutti i punteggi assegnabili sono parametrati a quello del richiedente con punteggio maggiore nella singola voce.</p> <p>Errori o false dichiarazioni da cui risulti affetta la dichiarazione del richiedente con massimo punteggio nella singola voce comporterebbero, nella medesima, la modifica dei punteggi anche di tutti gli altri richiedenti.</p> <p>Da ciò potrebbero derivare variazioni nelle graduatorie complessive finali sulla base delle quali verranno assegnate le frequenze.</p> <p>A titolo di esempio si valuti il caso seguente:</p>	<p><b>24)</b> Si rinvia all'art. 3, comma 5 del bando e alla risposta al quesito n. 19.6)</p>

	Entità Patrim	Punti Patrim	Num Dip	Punti Dip.	Copert.	Punti Copert.	Priorità Cron.	Punti Prior.	Punteggi Totali
A copert max	€2.000,00	24,00	21	16,80	95,00%	45	21	5	90,80
B max dip	€2.000,00	24,00	25	20,00	88,00%	41,68	21	5	90,68
C max patr	€2.500,00	30,00	18	14,40	85,00%	40,26	21	5	89,66
D	€2.400,00	28,80	21	16,80	80,00%	37,89	21	5	88,49

#### Graduatoria

1°	A
2°	B
3°	C
4°	D

Si verifica errato il dato relativo alla copertura di A (quella massima presa a riferimento) che invece di essere al 95% è al 80%

La situazione si modifica come nel prospetto che segue

	Entità Patrim	Punti Patrim	Num Dip	Punti Dip.	Copert.	Punti Copert.	Priorità Cron.	Punti Prior.	Punteggi Totali
A copert max	€2.000,00	24,00	21	16,80	80,00%	40,91	21	5	86,71
B max dip	€2.000,00	24,00	25	20,00	88,00%	45	21	5	94
C max patr	€2.500,00	30,00	18	14,40	80,00%	40,91	21	5	90,31
D	€2.400,00	28,80	21	16,80	80,00%	40,91	21	5	91,51

#### Graduatoria

1°	B
2°	D
3°	C
4°	A

Non solo la emittente A è passata dal 1° al 4° posto, il che sarebbe comprensibile, visto che è stato il suo errore a creare la difformità, ma la emittente D passa dal 4° addirittura al 2° posto.

Cosa succederebbe in questo caso, visto che probabilmente l'errore sarebbe riscontrato magari dopo mesi o anni a concessioni assegnata, investimenti fatti e forse fallimenti avvenuti?

**25)** Si necessita di un chiarimento relativamente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3) lettera a) del Bando.

In detto articolo, si prevede che alla domanda venga allegato l'ultimo bilancio depositato....., con allegato il verbale dell'assemblea di approvazione dello stesso, IN CUI RISULTI IL REGIME DI SEPARAZIONE CONTABILE PER LE ATTIVITA' TELEVISIVE...

A tale proposito, facciamo presente che la nostra società ha sempre redatto il Bilancio in base alla normativa civilistica in vigore che non prevede esplicitati valori separati per le diverse attività dell'impresa e quindi non ne prevede in assemblea una esplicita approvazione.

Pertanto il regime di separazione contabile che la nostra società ha attuato sin dal 2002, anche per poter richiedere le misure di sostegno di cui all'art. 45, comma 3, della legge 448/1998, consiste in una rielaborazione extracontabile del Bilancio.

Possiamo considerare corretto il nostro operato oppure dobbiamo

**25)** Il regime di separazione contabile se non è contenuto nell'ultimo bilancio approvato deve essere attuato entro il 30 settembre 2011 ai sensi dell'art.1, comma 3, lettera a) del bando.

<p>integrare in qualche modo visto il Vostro surrichiamato art. 1 comma 3, lettera a) che sembrerebbe richiedere la presentazione di bilanci separati e la loro esplicita approvazione in assemblea (in aperto contrasto con la normativa XBRL adottata dalle Camere di Commercio)?</p>	
<p><b>26)</b> Ci sono documenti specifici che vanno allegati alla domanda per dimostrare la storicità dell'emittente?</p>	<p><b>26)</b> No.</p>
<p><b>27)</b> Per art. 1 – punto 3 – lettera H Estratto autentico libro unico del lavoro con atti di assunzione (per atti di assunzione si intende le scritture e i dati riportati sulle buste paghe del libro unico, o bisogna allegare i contratti di assunzione del collocamento?)</p>	<p><b>27)</b> E' necessario allegare i contratti di assunzione. Sul punto si rinvia anche al quesito n. 35 relativo al bando della Liguria.</p>
<p><b>28)</b> Riguardo la domanda per la partecipazione ai bandi per le frequenze nella Regione Toscana, con specifico riferimento a quanto espresso all'articolo 1 comma 4 secondo periodo ove si recita:- _"La documentazione di cui al comma 3 sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile del legale rappresentante della società o dei singoli componenti in caso d'intesa" _- si richiedono chiarimenti in merito all'opportunità di far sottoscrivere al legale rappresentante della società istante i documenti di cui alle lettere a/b/c/d/e/g/h/ dell'articolo 1 comma 3 trattandosi nei casi specifici di certificazioni e/o autenticazioni.</p>	<p><b>28)</b> Si rinvia all'art.1, comma 4 del bando</p>
<p><b>29)</b> Quesito relativo all'art.2, comma 6, punto 1 e 2:  Nel comma si precisa che i partecipanti a consorzi ed intese possono presentare un'unica domanda e che non possono presentare domanda individuale, mentre al secondo capoverso dello stesso punto 2 si dispone che il punteggio della società consortile è definito da un meccanismo di calcolo susseguente alla determinazione dei punteggi dei singoli componenti, senza alcuna specificazione del dover essere dichiarate le caratteristiche dei componenti.  Ciò premesso, si chiede di chiarire, in quale parte della domanda inserire dette informazioni richieste e se sia sufficiente allegare la documentazione comprovante di cui al comma 3 dell' art. 1?</p>	<p><b>29)</b> Per quanto riguarda la registrazione di emittenti che intendano costituirsi in società consortili o che intendano sottoscrivere un'intesa, ogni emittente deve registrarsi al sito <a href="http://www.bandofrequenze.it">www.bandofrequenze.it</a> ed inserire i dati richiesti. Il sistema invierà le credenziali per accedere all'area riservata. All'interno dell'area riservata cliccare la voce del menu <b>Presenta Domanda</b> e selezionare l'emittente. Il sistema visualizzerà la lista degli impianti dell'emittente. Nel caso in cui fosse necessario apportare modifiche, inclusa la cancellazione o l'aggiunta di impianti, cliccare la voce del menu <b>Riscontro impianti</b>, effettuare le modifiche necessarie e cliccare sul pulsante <b>Avanti</b> per salvare le modifiche inserite. Per visualizzare la lista degli impianti, eventualmente modificati, tornare alla voce del menu <b>Presenta Domanda</b> e selezionare di nuovo l'emittente. Il sistema visualizzerà la lista degli impianti con le modifiche apportate. Successivamente:  per le <i>società consortili</i> selezionare l'opzione <b>SI/NO</b> dal menu a tendina <b>costituzione di una società consortile</b>. Nel caso <b>SI</b> compilare il campo <b>nome società consortile</b>.  Per le <i>intese</i> selezionare l'opzione <b>SI/NO</b> dal menu a tendina <b>sottoscrizione di un'intesa</b>. Nel caso <b>SI</b>, riempire il campo <b>nome emittente</b> con il nome dell'emittente con la quale è stata sottoscritta l'intesa. Nel caso di intese con più emittenti cliccare il pulsante <b>aggiungi</b></p>

	<p><b>emittente</b> e riempire il campo richiesto come nel caso precedente.</p> <p>Per quanto riguarda la compilazione della domanda e la successiva stampa, nel caso di emittenti che intendano costituirsi in società consortili o che intendano sottoscrivere un'intesa, cliccare sulla voce del menu <b>domande presentate</b>. Verrà visualizzata una tabella. Cliccare su <b>finalizza domanda società consortile</b> o su <b>finalizza domanda intesa</b> a seconda del caso. Apparirà un modulo compilabile in cui dovranno essere inseriti i dati richiesti. Completare l'inserimento dei dati e cliccare sul pulsante <b>salva</b>. Verrà visualizzata una tabella contenente le voci <b>domanda società consortile</b> o <b>domanda intesa</b> a seconda del caso, cliccando la voce di interesse verrà visualizzata la domanda in formato pdf. Il file pdf che viene generato in automatico è stampabile ma non editabile. Nel caso sia necessario apportare modifiche ai dati inseriti si deve inviare una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:info@bandofrequenze.it">info@bandofrequenze.it</a> indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Modifica dati" e nel testo del messaggio i dati da modificare. Le variazioni saranno inserite a cura dell'amministratore del sistema e ne verrà data comunicazione al richiedente.</p> <p>Il sistema non prevede forme di sottoscrizione e/o firma digitale. Le domande in formato cartaceo devono essere sottoscritte con le modalità indicate all'art. 1 comma 4 del bando.</p>
<p><b>30) Quesito relativo all' art.1, comma 3, punto b:</b>  In una verifica fatta presso gli enti di previdenza ci è stato ribadito che essi possono rilasciare solo il documento denominato "DURC" e non altre certificazioni forza lavoro e/o tipi di contratto applicati (Full-Time o Part-time).  Ciò premesso, laddove tale documento non fosse sufficiente, si chiede di chiarire che tipo di richiesta rivolgere ed a quali enti di previdenza?</p>	<p><b>30) Si fa rinvio agli allegati di cui all'art. 1, comma 3 del bando. Il certificato INPS si limita ad indicare la regolarità contributiva (DURC). I certificati ENPALS ed INPGI possono indicare anche la qualifica ed il titolo di assunzione. In ogni caso ai sensi dell'art. 1, co 3 g) devono essere prodotti, a pena di esclusione, Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà attestanti il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e se a tempo pieno o a tempo parziale. Inoltre, ai sensi della lett. 3h, l'estratto autentico del libro unico con le relative specificità richieste.</b></p>
<p><b>31) In Toscana risultano ancora operativi alcuni impianti operanti su frequenze cosiddette "fuori banda" e più precisamente i canali 70 e 71 UHF.</b>  A tal fine si chiede di chiarire se tali impianti saranno ritenuti operanti legittimamente nella regione e quindi validi ai fini della determinazione dei punteggi.</p>	<p><b>31) In analogia con quanto avvenuto nelle aree all digital i canali fuori banda non saranno considerati e i rispettivi impianti non saranno considerati ai fini della copertura.</b></p>
<p><b>32) In relazione all'art. 2 comma 6.2 del bando concernente le intese fra emittenti, riteniamo che così come formulato il bando finisca per portare un grande vantaggio a singole emittenti che con copertura buona di massimo 3/4/5 capoluoghi di provincia su 10 possano, sommandosi con altre emittenti piccolissime in termini di copertura (inferiori ai 100mila abitanti), di patrimonio netto e di dipendenti, arrivare in posizioni molto alte in graduatoria grazie all'aumento di punteggio</b></p>	

<p>determinato all'articolo 2 comma 6.2 del bando. A tal fine si chiede di chiarire se:</p> <p><b>32.a)</b> le intese tra due emittenti non sono assentite se la copertura degli impianti attuali comporta anche una minimissima sovrapposizione del segnale.</p> <p><b>32.b)</b> le intese tra emittenti non sono assentite se due emittenti coprono aree diverse anche non sovrapponibili ma della stessa provincia.</p>	<p><b>32.a)</b> L'intesa è vincolata alla copertura analogica/digitale delle singole emittenti; secondo la definizione di copertura nel bando saranno considerate sovrapponibili aree i cui pixel rappresentativi sono coperti da diversi partecipanti all'intesa. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art.19, 3° comma, della delibera 353/11/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le intese raggiunte tra i soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale operanti in una stessa regione prevedono esclusivamente "l'assegnazione per i rispettivi blocchi di diffusione del diritto d'uso della stessa frequenza nelle aree precedentemente servite", senza alcuna variazione rispetto alla situazione preesistente in termini di espansione o di contrazione di dette aree precedentemente servite.</p> <p><b>32.b)</b> Per zone sovrapponibili all'interno della stessa regione si intende ogni tipo di copertura radioelettrica diffusa all'interno della provincia nell'ambito della quale il singolo partecipante all'intesa ha copertura radioelettrica.</p>
<p><b>33)</b> In relazione all'art. 2 comma 6.2 del bando concernente le intese fra emittenti, formuliamo il seguente quesito: in caso di intesa tra due emittenti di cui al sopra citato punto, qualora una delle due risultasse esclusa per carenza di requisiti o per incompletezza della domanda o per una delle clausole di esclusione o revoca previste dall'art.3 comma 3 e 5 del bando, si chiede se comunque l'altra emittente potrà essere ammessa in graduatoria con il proprio punteggio.</p>	<p><b>33)</b> Si conferma l'interpretazione.</p>
<p><b>34)</b> In relazione all'art. 2 comma 6.1 del bando concernente i consorzi fra emittenti, formuliamo il seguente quesito: in caso di consorzio tra più emittenti, qualora una delle emittenti che ne fanno parte risultasse in una delle situazione di esclusione o revoca previste dall'art.3 comma 3 e 5 del bando, si chiede se l'intero consorzio sarà escluso dalla graduatoria o sarà revocata l'assegnazione.</p>	<p><b>34)</b> L'intero consorzio sarà escluso o sarà revocata l'assegnazione.</p>
<p><b>35)</b> In relazione all'art. 2 comma 6.2 del bando concernente le</p>	<p><b>35)</b> Si rinvia alla risposta al quesito n. 32) precisando che le emittenti di una intesa non</p>

<p>intese fra emittenti, formuliamo il seguente quesito: in caso di intesa tra due emittenti di cui al sopra citato punto, qualora il Ministero verificasse una sovrapposizione delle zone di copertura, si chiede se comunque le emittenti saranno ammesse singolarmente in graduatoria con il proprio punteggio singolo.</p>	<p>possono partecipare individualmente alla procedura.</p>
<p><b>36)</b> In relazione all'art. 2 comma 6.1 e del 6.2 del bando concernente le intese fra emittenti, formuliamo il seguente quesito relativamente al numero di dipendenti: le emittenti partecipanti al bando ed in particolare anche tutte quelle che fanno parte delle intese e consorzi devono, per essere ammesse in graduatoria, rispettare i minimi numerici dei dipendenti previsti dalla normativa vigente?</p> <p>Spiegazione: un'emittente per esercitare legittimamente gli impianti che vengono conteggiati ai fini del bando devono occupare almeno 4 dipendenti per le emittenti commerciali con l'eccezione delle comunitarie che hanno obblighi diversi. Senza il rispetto di tale norma l'esercizio degli impianti non è legittimo. Se tale verifica venisse meno in caso di intese o consorzi si potrebbe verificare che tutti i dipendenti dei partecipanti all'intesa o al consorzio potrebbero venire spostati sulla "capogruppo" cioè quella con punteggio maggiore su cui viene conteggiato l'incremento di punteggio previsto all'art. 2 comma 6.2 con un enorme vantaggio ai fini del punteggio finale.</p>	<p><b>36)</b> Ai sensi dell'art. 2 comma 6, il punteggio della società consortile o intesa prevede il previo calcolo del punteggio finale dei singoli componenti, poi ponderato secondo la formula di cui al bando, senza possibilità di imputazione cumulativa a favore di una soltanto delle emittenti di dipendenti o patrimonio.</p>
<p><b>37)</b> In relazione all'art. 2 comma 6.1 e 6.2 del bando concernente le intese fra emittenti, formuliamo il seguente quesito: le emittenti che non hanno dipendenti e partecipano ad una impresa o a un consorzio sono da considerarsi tra quei soggetti che vengono conteggiati ai fini dei coefficienti di ponderazione di cui all'art.2 comma 6?</p> <p>Spiegazione: Ogni emittente apporta all'intesa/consorzio qualcosa in termine di copertura, patrimonio netto e dipendenti ma se non ha dipendenti ci pare troppo vantaggioso che possa essere conteggiata e possa così aumentare il punteggio dell'intesa nella parte relativa ai dipendenti, andando ad aumentare, tramite il coefficiente di cui all'art.6 comma 2, il punteggio più alto tra i partecipanti al consorzio o all'intesa.</p> <p>Chiediamo pertanto che tale tipo di emittente non venga conteggiata completamente o non venga conteggiata almeno per</p>	<p><b>37)</b> Ai sensi dell'art 2, comma 6 del bando il punteggio della società consortile è correlato al punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli partecipanti.</p>

<p>la parte relativa ai dipendenti.</p> <p><b>38)</b> Nel bando che stabilisce i criteri di assegnazione dei punteggi per le TV locali, pare vi siano 2 errori di stampa:</p> <p>Il primo è all' ART. 2.10 ove testualmente sta scritto: "_ Un pixel si definisce coperto da una rete televisiva se per almeno un impianto della rete sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2.0 o 2.0_"</p> <p>E' EVIDENTE CHE LA CONGIUNZIONE "O" NON POSSA ESSERE APPLICABILE AD UNO STESSO IDENTICO PUNTO ! E COMUNQUE NON SI È PRESENTE NEL BANDO ALCUN PUNTO "2.0"... IL PRIMO È 2.1 !</p> <p>Il secondo è all' ART. 2.11 ove testualmente sta scritto nuovamente il riferimento al punto "2.0" al termine del comma stesso.</p> <p>Appare verosimile che all'art. 2.10 vada sostituito "2.0 o 2.0" con "2.7(analogico) o 2.8 (digitale)", mentre all'art. 2.11, dato che il finale comma "punto 2.0" è preceduto dal "precedente", si intendesse scrivere "punti 2.10".</p> <p>SI PREGA QUINDI DI FORNIRE CHIARIMENTI IN MERITO.</p>	<p><b>38)</b> Si confermano i refusi relativamente ai punti 2.10 e 2.11. nei quali per tre volte si cita il punto 2.0 anziché rispettivamente i punti 2,7, 2.8 e 2.10.</p>
<p><b>39)</b> Art. 6 comma 1) Nel caso di intese e/o consorzi si legge: “ Punt/1 equivale al punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli partecipanti alla società o intesa stessa, calcolato secondo i criteri del presente articolo;”</p> <p>domanda: Per “complessivamente” si deve intendere:</p> <p>a) la somma della popolazione coperta singolarmente da ogni emittente che aderisce all'intesa o al consorzio?;</p> <p>b) la somma totale dei punteggi che ogni singola emittente avrebbe autonomamente realizzato non partecipando all'intesa o al consorzio.</p>	<p><b>39)</b> Per Punt/1 si intende il punteggio finale più alto tra i singoli partecipanti alla società o intesa calcolata secondo le modalità previste dal bando.</p>
<p><b>40)</b> Con riferimento all'art.27 commi 1) e 2) della Delibera 353/11/CONS si richiede la seguente precisazione:</p> <p>Qualora il soggetto assegnatario di una sola frequenza sia un consorzio o un intesa tra più emittenti, rimane comunque il vincolo della cessione della capacità trasmissiva di 6 M/sec ai soggetti non destinatari di diritti d'uso?</p>	<p><b>40)</b> Il quesito non è pertinente al bando.</p>
<p><b>41.a)</b> Un'emittente prettamente provinciale collocata però in posizione utile della graduatoria avrà assegnata una frequenza sull'intera regione?</p> <p><b>42.b)</b> Un'emittente prettamente provinciale avrà assegnata una</p>	<p><b>41.a)</b> No, il diritto d'uso sarà limitato alla copertura dell'emittente.</p> <p><b>41.b)</b> La graduatoria ai sensi del bando è unica (art. 3, comma 2).</p>

<p>frequenza sulla sola provincia nella quale possiede impianti? In quest'ultimo caso è prevista una sub graduatoria provinciale per assegnare la stessa frequenza su base provinciale a più emittenti?</p>	
<p><b>42)</b> In riferimento all'uscita del bando per l'attribuzione dei canali nella regione Toscana vorremmo dei chiarimenti su: avendo la ns. società il sito di trasmissione in Toscana al monte Amiata, che principalmente serve Viterbo e provincia, lo switch off è da considerarsi per la Toscana o per la provincia di Viterbo accorpata con le Marche?</p>	<p><b>42)</b> La domanda deve essere fatta per le singole aree e la copertura degli impianti sarà verificata dal Ministero.</p>
<p><b>43)</b> Per lcn è da considerare Viterbo e provincia cioè Lazio o Toscana?</p>	<p><b>43)</b> Il quesito non è pertinente al bando.</p>
<p><b>44)</b> Alla voce dell'art.2 comma 1 riguardo alla copertura del territorio è fatta automaticamente secondo il catasto delle frequenze oppure deve essere l'emittente a provvedervi?</p>	<p><b>44)</b> Il calcolo della copertura sarà a cura del Ministero.</p>
<p><b>45)</b> Richiesta chiarimenti compilazione elenco impianti Liguria. Abbiamo riscontrato nell'elenco degli impianti Liguria una serie di impianti appartenenti al Piemonte e alla Lombardia che operano già in tecnica digitale come comunicato all'AGCOM al Catasto delle frequenze mentre mancano tre impianti regolarmente censiti nella Regione Liguria. Possiamo eliminare gli impianti non appartenenti alla Liguria e inserire quelli che fanno parte della concessione?</p>	<p><b>45)</b> Si rinvia all'art. 1 , comma 2, lettera f).</p>
<p><b>46)</b> Vi disturbo per avere istruzioni in merito alla documentazione che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al bando frequenze. Nello specifico la scrivente società, essendo un'emittente multi regionale, intende partecipare ai bandi della Liguria, Toscana e Umbria, ed appena verrà pubblicato, anche per quello relativo alla provincia di Viterbo. Chiedevamo se fosse possibile per le domande (Toscana e Umbria) che andremo a presentare successivamente a quella relativa alla Liguria, che sarà completa di tutti gli allegati richiesti, fare espresso riferimento alla documentazione già presente presso Codesti Uffici e consegnata allegata alla domanda appena presentata per la Liguria. Esattamente la richiesta è limitata a: - Copia di bilancio e documenti collegati; - Certificati enti previdenziali; -Copia atti che dimostrano la titolarità di impianti eventualmente</p>	<p><b>46)</b> Non si conferma l'interpretazione.</p>

<p>non visualizzati da sistema;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificato Iscrizione Camera di Commercio;</li> <li>- Estratto autentico del libro unico del lavoro</li> </ul>	
<p><b>47)</b> L'elenco degli impianti legittimamente operanti nel territorio si fa riferimento al registro catasto frequenze dell' AGCOM aggiornato, nella domanda da inviarvi si fa solo l'elenco delle postazioni specificando il canale attualmente trasmesso, oppure si allega alla domanda anche le schede B e C di ogni impianto?</p>	<p><b>47)</b> Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera f) le liste degli impianti risultanti in capo ai singoli soggetti è visualizzata automaticamente dal sistema. I soggetti possono inserire eventuali modifiche allegando alla domanda copia degli atti giustificativi comprovanti la titolarità di impianti non visualizzati.</p>
<p><b>48)</b> Il testo dice: i soggetti legittimamente operanti in zone NON SOVRAPPONIBILI di una stessa regione ,possono fare un intesa e presentare domanda per farsi assegnare una frequenza condivisa tra i partecipanti, la frequenza è quindi unica per tutti, se si raggiunge una graduatoria buona ci assegneranno un unico MUX (canale) fra tutti ? Oppure ogni emittente dell'intesa gli sarà assegnato ad ognuno un MUX (canale) naturalmente sullo stessa frequenza degli altri? Se è valida questa vuol dire che ogni emittente resterà proprietaria dei propri impianti, oppure dipende sempre dalla stipula del contratto fatto dall'intesa dei soggetti partecipanti?</p>	<p><b>48)</b> Ai sensi dell'art. 2 comma 6 n. 2) i soggetti possono formare una intesa per l'assegnazione a ognuno di essi di una frequenza condivisa vincolata alla copertura analogica/digitale delle singole emittenti.</p>
<p><b>49)</b> Si formula il seguente quesito in relazione ai bandi di attribuzione della numerazione automatica dei canali per le aree oggetto di digitalizzazione (cioè Liguria, Toscana, Umbria, Marche ecc.) Si chiede conferma che i soggetti autorizzati alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, che hanno ottenuto la numerazione automatica dei canali nelle aree già digitalizzate, non debbano ri-presentare la domanda di attribuzione della numerazioni automatica per le aree ancora oggetto di digitalizzazione (cioè Liguria, Toscana, Umbria, Marche ecc.)</p>	<p><b>49)</b> Il quesito non è pertinente al bando.</p>
<p><b>50)</b> L'associazione che svolge solo l'attività televisiva è in contabilità semplificata come può effettuare il calcolo del Capitale Netto: Come le ditte in Ordinaria o come il calcolo ISEE (Beni Strumentali + Rimanenze Finali) o in quale altro modo?</p>	<p><b>50)</b> Il calcolo può essere effettuato come il calcolo ISEE (beni strumentali + rimanenze finali + altri cespiti o beni patrimoniali).</p>
<p><b>51)</b> Non essendo tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio, quale è la definizione da indicare nella domanda?</p>	<p><b>51)</b> Nella domanda occorre indicare che il soggetto non è tenuto alla iscrizione alla Camera di Commercio.</p>
<p><b>52)</b> Mi potete cortesemente controllare se questa attestazione dell'Inps (in allegato) va bene o occorre specificare altro?</p>	<p><b>52)</b> Non è possibile fornire risposta al quesito nei termini in cui lo stesso è stato</p>

	formulato.
<b>53)</b> Una società proprietaria di più emittenti operanti nello stesso bacino può essere considerata ai fini dell'attribuzione dei punteggi alla stessa stregua di un consorzio nel momento in cui presenta per due o più emittenti di cui e' proprietaria la richiesta di un solo canale?	<b>53)</b> Si conferma l'interpretazione se viene seguita la modalità dell'art.2, comma 6 del bando.
<b>54)</b> Copro oltre il 70% del territorio toscano dove ho la sede legale, inoltre trasmetto in Umbria ed anche li copro oltre il 70% del territorio. Chiedo: nel bando dell'Umbria devo mettere lo stesso patrimonio netto del bando della Toscana? <i>(Nel caso in cui un soggetto partecipante esercisca legittimamente almeno un impianto in più di una regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui alla precedente a).1, il patrimonio al netto delle perdite da considerare nella regione, Patr__n_, è considerato nel suo valore assoluto solo nella regione in cui il soggetto ha la sede legale purché la copertura sia pari o superiore al 70% della popolazione. OMISSIS)</i>	<b>54)</b> Si conferma l'interpretazione con la precisazione che il calcolo sarà effettuato ai sensi dell'art.2, comma 1 lettera a).2.
<b>55)</b> Il problema riscontrato è sul rilascio delle correntezze contributive. Nel caso specifico nel mese di agosto il personale dell'INPGI è in ferie, la sola persona incaricata è in malattia. Se non riceviamo in tempo la correntezza da allegare alla domanda come dobbiamo comportarci ?	<b>55)</b> E' sufficiente produrre l'istanza all'ente previdenziale con la relativa ricevuta di presentazione o di inoltro unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tale regolarità contributiva, il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato con l'espressa indicazione del tempo pieno e del tempo parziale, precisando che il certificato deve essere fornito al Ministero prima del rilascio del diritto d'uso.
<b>56)</b> Si ritiene che nell'ipotesi di intesa per aree non sovrapponibili, l'eventuale sovrapponibilità parziale di due o più dei soggetti partecipanti all'intesa comporti esclusivamente l'obbligo di tollerare la situazione interferenziale derivante da tale sovrapponibilità e non la nullità dell'intesa. Si condivide tale impostazione?	<b>56)</b> Si veda la risposta al quesito n. 32) e al quesito n. 48).